REGOLAMENTO (CEE) N. 3523/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca, originari di taluni paesi dell'EFTA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi dell'EFTA, approvati con le decisioni 86/555/CEE, 86/557/CEE, 86/558/CEE e 86/559/CEE [1], la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente a determinate condizioni contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per diversi prodotti agricoli e della pesca, originari dei paesi in questione; che occorre pertanto aprire per l'anno 1991 tali contingenti tariffari, precisando se del caso le condizioni di ammissione al contingente;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti medesimi; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace dei contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sui volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione di tali contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

a) Per i seguenti prodotti originari della Svezia:

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
		– Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
09.0601	0302 50 10	– della specie Gadus morhua	3 500	0
		– altri pesci, esclusi fegati, uova e lattimi:		
	0302 62 00	– – Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)		
	0302 63 00	– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)		
	0304	Filetti di pesci e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	– freschi o refrigerati:		
		– – Filetti:		
09.0603		– – – altri:	1 500	0
	ex 0304 10 31	– – – – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e dei pesci della specie Boreogadus saida:		
		– della specie Gadus morhua		

(*) Vedi i codici Taric in allegato.

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pagg. 58, 77, 90 e 99.

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0605	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:	250	0
		– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 12	– – Aringhe:		
	1604 12 90	– – – altri:		
09.0607	1604 13	– – Sardine, alacce e spratti:	200	0
	1604 13 90	– – – altri		
	1604 19	– – altri:		
		– – – altri:		
	1604 19 99	– – – – altri		
	1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
	1604 20 90	– – d'altri pesci		
09.0609	1604 30	– Caviale e suoi succedanei:	60	0
	1604 30 90	– – Succedanei del caviale		
09.0611	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:	120	7,5
	ex 1605 20 00	– Gamberetti:		
		– decorticati, anche congelati, esclusi gli scampi del genere Crangon		

(*) Vedi i codici Taric in allegato.

b) Per i seguenti prodotti originari della Norvegia:

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90	Grassi ed oli animali di origine marina, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di un contenuto netto di più di 1 kg	1 000	8,5
	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		
		– Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:		
	0305 51	– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):		
09.0707	ex 0305 51 10	– – – secchi, non salati:		
		– esclusi i merluzzi della specie Gadus macrocephalus	3 900	0
	0305 59	– – altri:		
		– – – Pesci della specie Boreogadus saida:		
	0305 59 11	– – – – secchi, non salati		
09.0709	0305 30 19	Filetti di merluzzi, delle specie Gadus morhua e Gadus ogac, e filetti di pesci a specie Boregadus saida, secchi, salati o in salamoia	3 000	0
09.0711		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci:		
	ex 1604 13 90	altre:		
		– sardinelle (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	400	10
	ex 1604 19 99	altre, esclusi i merluzzi carbonari affumicati		
	ex 1604 20 90	Pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati		

(*) Vedi i codici Taric in allegato.

c) Per i seguenti prodotti originari dell'Austria :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingentale (in %)
09.0801	2009 80 11 2009 80 19	Succhi concentrati di pere	2 000	30 + AGR eventualmente applicabile

d) Per i seguenti prodotti originari della Svizzera :

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0901	0809 20 10 ex 0809 20 90	Ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene	1 000	0

(*) Vedi i codici Taric in allegato.

2. Nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, ai numeri d'ordine 09.0701, 09.0801 e 09.0901, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione del 1985.

Nel quadro degli altri contingenti il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi doganali indicati nella tabella seguente :

Numero d'ordine	Spagna (%)	Portogallo (%)
09.0601	0	0
09.0603	0	0
09.0605	3,5	7,5
09.0607	3,5	7,5
09.0609	3,5	7,5
09.0611	7,2	13,1
09.0707	1,7	0
09.0709	1,7	0
09.0711	11	15

3. Le importazioni dei prodotti elencati al paragrafo 1 che beneficiano già di un dazio doganale inferiore o uguale in conformità di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili al contingente tariffario corrispondente.

4. Le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, numeri d'ordine da 09.0601 a 09.0611, 09.0707, 09.0709 e 09.0711 beneficiano del contingente solo a condizione che il prezzo franco frontiera stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 [2], sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

5. Si applicano i protocolli relativi alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegati agli accordi tra la Comunità economica europea da un lato e il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria e la Confederazione svizzera dall'altro.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0603	ex 0304 10 31	0304 10 31 * 10
09.0611	ex 1605 20 00	1605 20 00 * 91 1605 20 00 * 92 1605 20 00 * 96
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90	1504 20 10 * 90 1504 30 19 * 90 1516 10 90 * 11
09.0707	ex 0305 51 10	0305 51 10 * 10 0305 51 10 * 20
09.0711	ex 1604 13 90 ex 1604 19 99 ex 1604 20 90	1604 13 90 * 91 1604 13 90 * 99 1604 19 99 * 90 1604 20 90 * 30 1604 20 90 * 90
09.0901	ex 0809 20 10 ex 0809 20 90	0809 20 10 * 91 0809 20 90 * 12 0809 20 90 * 25 0809 20 90 * 33 0809 20 90 * 45 0809 20 90 * 75